

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e successive modificazioni, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00, interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

I buoni fruttiferi postali denominati "Buono Soluzione Futuro" (di seguito "Buoni Soluzione Futuro") sono emessi esclusivamente in forma dematerializzata ed hanno una struttura finanziaria divisa in due fasi:

- Fase di Accumulo
- Fase di Rendita

La **Fase di Accumulo** inizia al momento della sottoscrizione del Buono Soluzione Futuro (cfr. la successiva sezione "Intestazione") e termina il giorno del compimento del 65° anno di età del sottoscrittore.

Durante la Fase Accumulo i Buoni Soluzione Futuro maturano interessi fissi che vengono capitalizzati semestralmente.

Alla fine della Fase di Accumulo verrà garantito al sottoscrittore il capitale maggiorato degli interessi calcolati ai tassi di cui alla Tabella B. Al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, qualora non si attivi il meccanismo di rivalutazione riportato nella sezione "Meccanismo di rivalutazione all'inflazione", verrà riconosciuto il rendimento minimo riportato nella Tabella B.

La **Fase di Rendita** va dal giorno successivo al compimento del 65° anno fino al compimento dell'80° anno di età del sottoscrittore.

Durante la Fase di Rendita:

- a partire dal mese successivo al compimento dei 65 anni di età e fino al compimento dell'80° anno di età del sottoscrittore, i Buoni Soluzione Futuro prevedono l'erogazione di una rata mensile di importo fisso. Tale rata è composta da capitale e interessi (nel prosieguo del presente documento – per semplicità – con il termine "Rendita" si indica la successione di rate che verranno erogate ogni mese al sottoscrittore);
- il capitale e gli interessi maturati fino al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore e non ancora erogati tramite le rate continuano a maturare interessi (cfr. Tabella D).

In ogni caso il sottoscrittore potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione del capitale investito e degli interessi maturati alla data della richiesta di restituzione, come indicato nella successiva sezione "Modalità di rimborso"¹.

Tipologia e principali caratteristiche del prodotto

¹ Nel presente Foglio Informativo la locuzione "rimborso anticipato" deve intendersi riferita sia ai casi di rimborso anticipato a richiesta del titolare, che ai casi di rimborso anticipato in via automatica, di cui alla successiva sezione "Modalità di rimborso"

Emissione	I Buoni Soluzione Futuro sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I Buoni Soluzione Futuro sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I Buoni Soluzione Futuro non possono essere cointestati. I Buoni Soluzione Futuro possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche con un'età compresa tra i 40 anni ed i 54 anni dell'intestatario (fino al giorno precedente il compimento dei 55 anni d'età). I Buoni Soluzione Futuro recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale o del conto corrente BancoPosta sul quale vengono regolati.
Durata	I Buoni Soluzione Futuro hanno una durata massima che dipende dall'età dell'intestatario al momento della sottoscrizione: essa è pari all'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data del compimento dell'80° anno di età dell'intestatario. Si possono verificare condizioni per le quali è previsto il rimborso anticipato automatico dei Buoni Soluzione Futuro, come indicato nella successiva sezione "Modalità di rimborso".
Scadenza	I Buoni Soluzione Futuro scadono alla fine della Fase di Rendita che coincide con il compimento dell'80° anno di età del sottoscrittore. Dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
Importi sottoscrivibili	I Buoni Soluzione Futuro sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo di Buoni Soluzione Futuro sottoscrivibile da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa è pari ad 1.000.000 di euro.
Struttura finanziaria: Fase di Accumulo	La Fase di Accumulo dei Buoni Soluzione Futuro inizia al momento della sottoscrizione e termina nel giorno del compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore. In caso di rimborso anticipato fino al giorno precedente il compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, i Buoni Soluzione Futuro riconoscono al titolare un rendimento fisso in ragione del tempo trascorso dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i Buoni Soluzione Futuro rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione. Nella successiva sezione, denominata "Condizioni Economiche", sono riportati i tassi effettivi di rendimento lordi e netti dei Buoni Soluzione Futuro riconosciuti alla fine di ciascun periodo di titolarità dei buoni. In tale sezione sono inoltre riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ciascun semestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A). Al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, al fine di proteggere dall'inflazione il capitale investito, come valore di rimborso dei Buoni Soluzione Futuro verrà considerato il maggiore tra il valore di rimborso minimo garantito - determinato utilizzando i tassi di rendimento minimi presenti nella Tabella B - e il valore del capitale investito rivalutatosi all'inflazione europea (secondo quanto indicato nella successiva sezione "Interessi"). Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i tassi effettivi minimi di rendimento lordi e netti riconosciuti al compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore, unitamente ai coefficienti per la determinazione del montante minimo lordo e netto (cfr. Tabella B). L'eventuale rivalutazione all'inflazione di periodo ha effetti non solo sul valore di rimborso al compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore, ma anche sui valori di rimborso futuri e sul valore della rata della rendita (per maggiori dettagli sulla rata consultare la Sezione "Struttura finanziaria: Fase di Rendita"). Per conoscere i dettagli sul meccanismo di rivalutazione consultare la Sezione "Interessi".
Struttura finanziaria: Fase di Rendita	La Fase di Rendita inizia dal giorno successivo al compimento dei 65 anni di età e termina al compimento degli 80 anni di età del sottoscrittore. Al compimento del 65° anno di età, dopo l'eventuale rivalutazione del capitale all'inflazione, viene analizzata la posizione complessiva del sottoscrittore relativa ai Buoni Soluzione Futuro su ciascun conto di regolamento (libretto di risparmio postale e/o conto corrente BancoPosta). Ciò, al fine di stabilire se ricorrono le condizioni necessarie per l'erogazione della Rendita secondo quanto specificato nelle successive sezioni "Modalità di sottoscrizione" e "Modalità di rimborso". Qualora ne ricorrano le condizioni, dal mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età ha inizio l'erogazione della Rendita che prosegue fino al compimento dell'80° anno di età del sottoscrittore. Durante questa fase, i Buoni Soluzione Futuro danno diritto al riconoscimento di rate mensili. Ogni rata si compone di una quota di interessi e una quota di capitale.

La rata netta² è costante nel tempo.

La rata netta è calcolata come rata di un piano di ammortamento alla francese partendo dal capitale e dagli interessi maturati al 65° anno di età del sottoscrittore (nel seguito: "Montante"), applicando i tassi riportati nella Tabella D, da individuare in ragione del semestre di età del titolare al momento della sottoscrizione.

Il Montante non ancora rimborsato attraverso le rate continua a maturare interessi durante tutta la Fase di Rendita, secondo quanto riportato nella Tabella D.

Il valore minimo della rata netta è pari al valore nominale sottoscritto, moltiplicato per uno dei coefficienti minimi riportati nella Tabella C, nella Sezione "Condizioni Economiche". Tali coefficienti sono da individuare in ragione del semestre di età del titolare al momento della sottoscrizione del Buono Soluzione Futuro.

Un esempio di valori di rimborso minimo netto al 65° anno di età del sottoscrittore e di rata minima per diverse fasce d'età, a fronte di un investimento di 20.000 euro, è riportato nella Tabella E.

Ove al 65° anno di età del sottoscrittore intervenga la rivalutazione all'inflazione, il valore della rata netta sarà maggiore del suddetto valore minimo.

In caso di sottoscrizione di più Buoni Soluzione Futuro regolati sul medesimo libretto di risparmio postale o conto corrente BancoPosta, le rate di ciascun Buono Soluzione Futuro si sommano tra loro.

Il sottoscrittore potrà visionare il dettaglio delle rate accreditate online, nella propria area riservata nel sito www.poste.it, o richiedendolo in forma cartacea presso qualsiasi ufficio postale.

Le rate verranno accreditate ogni mese nel giorno del compleanno del sottoscrittore (es.: se il sottoscrittore compie gli anni il 27 agosto, la rata verrà accreditata il giorno 27 di ogni mese). Nel caso in cui il giorno del compleanno cada in un giorno festivo, la rata verrà accreditata il giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui in un determinato mese non vi sia il numero del giorno corrispondente a quello del compleanno del sottoscrittore, in quel mese la rata del Buono Soluzione Futuro verrà accreditata l'ultimo giorno lavorativo di tale mese (es.: se il sottoscrittore compie gli anni il 31 gennaio, la rata di febbraio verrà accreditata l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio).

In caso di rimborso anticipato durante la Fase di Rendita, al sottoscrittore verrà corrisposto un importo pari alla somma degli interessi maturati fino al compimento del 65° anno di età e del capitale investito non ancora rimborsati attraverso le rate. I valori minimi di rimborso sono consultabili sul sito internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it nella sezione dedicata al calcolo del valore di rimborso dei buoni.

Durante la Fase di Accumulo, il Buono Soluzione Futuro ha un rendimento fisso e capitalizza interessi in regime di capitalizzazione composta su base semestrale.

In caso di rimborso anticipato, nei primi tre anni dalla data di sottoscrizione del Buono Soluzione Futuro, non sono dovuti interessi.

I valori di rimborso lordi e netti corrisposti in caso di rimborso anticipato, prima del compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore, sono riportati nella Tabella A.

I valori di rimborso lordi e netti corrisposti in caso di rimborso anticipato, al compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore e prima della erogazione della prima rata mensile, sono riportati nella Tabella B.

I valori di rimborso lordi e netti corrisposti in caso di rimborso anticipato dopo il compimento del 65° anno di età e fino al compimento dell'80° anno di età del sottoscrittore, sono consultabili sul sito internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it nella sezione dedicata al calcolo del valore di rimborso dei buoni.

Al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, al fine di determinare il valore di rimborso al 65° anno, il valore della rata netta e i futuri valori di rimborso durante la Fase di Rendita, verrà utilizzato il maggiore tra il valore di rimborso minimo (capitale e interessi) riportato nella Tabella B e il capitale investito rivalutato all'inflazione europea (occorsa nel Periodo di Riferimento, cfr. sezione "Meccanismo di rivalutazione all'inflazione") moltiplicata per il Tasso di Partecipazione riportato nella Tabella F, secondo la formula indicata nella successiva sezione "Meccanismo di rivalutazione all'inflazione". L'indice per la misurazione dell'inflazione europea è l'Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (nel seguito, «HICP»).

A partire dal mese successivo a quello in cui cade la data di compimento del 65° anno di età del sottoscrittore del Buono Soluzione Futuro, viene erogata una rendita mensile sino al compimento dell'80° anno di età dello stesso.

La rata mensile è determinata secondo un piano di ammortamento alla francese in cui le rate nette (al netto dell'imposta sostitutiva sugli interessi ma, al lordo dell'eventuale imposta di bollo) sono costanti nel tempo.

Il piano di ammortamento viene generato a partire dal valore di rimborso del Buono Soluzione Futuro al 65° anno di età del sottoscrittore, dopo l'eventuale rivalutazione all'inflazione sopra citata.

I tassi di rendimento applicati ai piani di ammortamento di ogni fascia di età, indicati nella Tabella D, sono da individuare in ragione del semestre di età del titolare al momento della sottoscrizione e rimangono invariati

Interessi

² Netta dell'aliquota fiscale tempo per tempo applicabile sugli interessi, e sulla quale - qualora ne ricorrano le condizioni di legge - andrà applicata l'imposta di bollo.

per tutta la durata del piano di ammortamento, ossia dal compimento del 65° anno di età fino al compimento dell'80° anno di età.

Al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, al fine di determinare il valore di rimborso al 65° anno, il valore della rata netta e i futuri valori di rimborso durante la Fase di Rendita, verrà utilizzato il maggiore tra il valore di rimborso minimo (capitale e interessi) riportato nella Tabella B e il capitale investito rivalutato all'inflazione europea (occorsa nel Periodo di Riferimento) moltiplicata per il Tasso di Partecipazione riportato nella Tabella F.

Il Periodo di Riferimento è l'arco temporale che va dal terzo mese antecedente il mese di sottoscrizione del Buono Soluzione Futuro al terzo mese antecedente a quello in cui i sottoscrittori appartenenti alla medesima fascia³ compiono per primi 65 anni.

La formula per determinare il valore di rimborso lordo del Buono Soluzione Futuro al compimento del 65° anno del sottoscrittore (VR_{65}) è la seguente:

$$VR_{65} = K \cdot \max \left\{ CF_{65}; 1 + P \cdot \left(\frac{HICP_{65-3}}{HICP_{-3}} - 1 \right) \right\}$$

Dove:

K = importo nominale sottoscritto;

P = tasso di partecipazione all'inflazione europea relativo alla serie in emissione riportato nella Tabella F;

CF_{65} = coefficiente di rimborso lordo minimo riportato nella Tabella B;

$HICP_{65-3}$ = valore dell'Indice HICP relativo al terzo mese antecedente a quello in cui i sottoscrittori appartenenti alla medesima fascia compiono per primi 65 anni⁴ (Valore finale dell'indice HICP);

$HICP_{-3}$ = valore dell'Indice HICP relativo al terzo mese antecedente quello in cui cade la data di sottoscrizione del Buono Soluzione Futuro (Valore Base dell'Indice HICP).

Meccanismo di rivalutazione all'inflazione

A titolo informativo, il valore di rimborso a 65 anni, con l'eventuale specifica dei valori del HICP che hanno contribuito a definirlo, saranno pubblicati sul sito internet www.cdp.it e www.poste.it.

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per il calcolo dei coefficienti di rimborso rivalutati e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo.

Casi particolari: qualora l'Indice HICP fosse ufficialmente sostituito da un altro indice (Indice Equivalente) calcolato e pubblicato dall'Eurostat, ovvero da altro istituto equivalente, a far data dalla sostituzione l'indice di riferimento per la determinazione dei coefficienti di rimborso rivalutati sarà l'Indice Equivalente.

Qualora l'Eurostat smettesse di pubblicare l'Indice HICP e non indicasse al contempo un indice sostitutivo, l'Agente per il calcolo provvederà ad individuare un indice dei prezzi al consumo che sia aderente, secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo, alle caratteristiche dell'indice non più disponibile.

In tutti i casi di sostituzione sopra descritti CDP S.p.A., qualora necessario, provvederà a riportare sulla stessa base l'indice utilizzato in sostituzione, per renderlo coerente con i valori dell'indice precedentemente utilizzato.

I Buoni Soluzione Futuro sono emessi esclusivamente in forma dematerializzata e sono sottoscrivibili presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it, l'App Poste Italiane e l'App BancoPosta⁵.

Per la sottoscrizione dei Buoni Soluzione Futuro è necessaria la titolarità di un conto corrente BancoPosta o di un libretto di risparmio postale.

Modalità di sottoscrizione

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica, un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente Foglio Informativo sono forniti in formato elettronico.

La conferma della sottoscrizione effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

³ Per "fascia" si intende la suddivisione per classi di età al momento della sottoscrizione operata nelle tabelle B, C e D. (Es.: da 45 anni a 45 anni e 6 mesi).

⁴ Ad esempio, nel caso in cui i sottoscrittori appartenenti alla fascia di età "da 45 anni a 45 anni e 6 mesi" compiano 65 anni nei mesi che vanno da gennaio 2063 a giugno 2063, verrà utilizzato il valore HICP del terzo mese antecedente gennaio 2063 (cioè ottobre 2062).

⁵ A partire dal 30 giugno 2025 la sottoscrizione tramite App sarà disponibile esclusivamente tramite l'App Poste Italiane.

A richiesta del titolare, i Buoni Soluzione Futuro possono essere rimborsati anticipatamente, presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it, l'App Poste Italiane e l'App Bancoposta⁶, secondo quanto di seguito riportato:

- se il rimborso è effettuato prima di tre anni dalla data di sottoscrizione, al sottoscrittore verrà corrisposto esclusivamente il capitale investito;
- se il rimborso è effettuato a partire dal compimento del terzo anno dalla data di sottoscrizione e fino al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, a quest'ultimo verrà corrisposto il capitale investito unitamente agli interessi maturati sino alla data del rimborso;
- se il rimborso è effettuato durante la Fase di Rendita (per la definizione della Fase di Rendita consultare le sezioni "Tipologia e principali caratteristiche del prodotto" e "Struttura finanziaria: Fase di Rendita"), al sottoscrittore verrà corrisposto un importo pari alla somma degli interessi maturati fino al compimento del 65° anno di età e del capitale investito, non ancora rimborsati attraverso le rate.

Modalità di rimborso

Il Buono Soluzione Futuro verrà anticipatamente rimborsato in via automatica sul libretto di risparmio postale o sul conto corrente BancoPosta sul quale è regolato:

- al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, qualora la posizione complessiva maturata relativa ai Buoni Soluzione Futuro su un dato conto di regolamento (libretto di risparmio postale o conto corrente BancoPosta) non dia luogo ad una rata complessiva netta di almeno 50€;
- in caso di decesso del sottoscrittore prima del compimento dell'80° anno di età.

Costi e spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei Buoni Soluzione Futuro.

Regime Fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo⁷. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

I buoni, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato⁸ - unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato - sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁹.

Limiti alla circolazione

I Buoni Soluzione Futuro non sono cedibili e non possono essere dati in pegno. In caso di decesso dell'intestatario prima del compimento dell'80° anno di età, il Buono è automaticamente rimborsato sul libretto di risparmio postale o sul conto corrente BancoPosta sul quale è regolato.

Termine di prescrizione

I diritti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.

Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i Buoni Soluzione Futuro rimborsati prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di sottoscrizione.

⁶ A partire dal 30 giugno 2025 il rimborso tramite App sarà disponibile esclusivamente tramite l'App Poste Italiane.

⁷ Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

⁸ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 recante: "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie emesse dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, sono stati trasferiti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹ L'art.1, della legge n. 213/2023 dispone, al comma 183: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"; il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)".

In caso di decesso del sottoscrittore prima del compimento del suo 80° anno di età, il Buono Soluzione Futuro viene rimborsato anticipatamente.

I Buoni Soluzione Futuro non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle “Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito” e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”;
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”, disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: “Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari”.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 15 novembre 2023

TABELLA A

Rimborso anticipato prima del compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore

Semestri di anzianità a decorrere dalla data di sottoscrizione						Semestri di anzianità a decorrere dalla data di sottoscrizione					
Anni		Mesi		Tasso effettivo annuo di rendimento (2)		Anni		Mesi		Tasso effettivo annuo di rendimento (2)	
		Coefficiente di rimborso anticipato (1)						Coefficiente di rimborso anticipato (1)			
		Lordo	Netto	Lordo	Netto			Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%	12	6	1,06432870	1,05628761	0,50%	0,44%
0	6	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%	13	0	1,06698620	1,05861293	0,50%	0,44%
1	0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%	13	6	1,06965034	1,06094405	0,50%	0,44%
1	6	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%	14	0	1,07232113	1,06328099	0,50%	0,44%
2	0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%	14	6	1,07499859	1,06562377	0,50%	0,44%
2	6	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%	15	0	1,07768274	1,06797240	0,50%	0,44%
3	0	1,00751877	1,00657892	0,25%	0,22%	15	6	1,08037359	1,07032689	0,50%	0,44%
3	6	1,00877738	1,00768021	0,25%	0,22%	16	0	1,08307115	1,07268726	0,50%	0,44%
4	0	1,01003756	1,00878287	0,25%	0,22%	16	6	1,08577545	1,07505352	0,50%	0,44%
4	6	1,01129932	1,00988691	0,25%	0,22%	17	0	1,08848651	1,07742569	0,50%	0,44%
5	0	1,01256266	1,01099232	0,25%	0,22%	17	6	1,09120433	1,07980379	0,50%	0,44%
5	6	1,01382757	1,01209912	0,25%	0,22%	18	0	1,09392894	1,08218782	0,50%	0,44%
6	0	1,01509406	1,01320731	0,25%	0,22%	18	6	1,09666035	1,08457781	0,50%	0,44%
6	6	1,01636214	1,01431687	0,25%	0,22%	19	0	1,15254009	1,13347258	0,75%	0,66%
7	0	1,03552940	1,03108822	0,50%	0,44%	19	6	1,15685404	1,13724729	0,75%	0,66%
7	6	1,03811499	1,03335062	0,50%	0,44%	20	0	1,16118414	1,14103612	0,75%	0,66%
8	0	1,04070704	1,03561866	0,50%	0,44%	20	6	1,16553045	1,14483914	0,75%	0,66%
8	6	1,04330557	1,03789237	0,50%	0,44%	21	0	1,16989302	1,14865640	0,75%	0,66%
9	0	1,04591058	1,04017176	0,50%	0,44%	21	6	1,17427193	1,15248794	0,75%	0,66%
9	6	1,04852210	1,04245683	0,50%	0,44%	22	0	1,17866722	1,15633382	0,75%	0,66%
10	0	1,05114013	1,04474762	0,50%	0,44%	22	6	1,18307897	1,16019410	0,75%	0,66%
10	6	1,05376471	1,04704412	0,50%	0,44%	23	0	1,18750723	1,16406882	0,75%	0,66%
11	0	1,05639583	1,04934635	0,50%	0,44%	23	6	1,19195206	1,16795805	0,75%	0,66%
11	6	1,05903353	1,05165434	0,50%	0,44%	24	0	1,19641353	1,17186184	0,75%	0,66%
12	0	1,06167781	1,05396809	0,50%	0,44%	24	6	1,20089170	1,17578024	0,75%	0,66%

(1) Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso lordo e netto riconosciuti in caso di rimborso anticipato alla fine di ciascun periodo di possesso. Il valore di rimborso si ottiene moltiplicando il valore nominale sottoscritto per uno dei coefficienti da individuare in ragione dei semestri di anzianità del Buono. I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) Il tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso, lordo e netto - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondando alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{2n} - 1]$ dove n indica il numero di semestri interi di possesso alla data di rimborso.

TABELLA B

Rimborso anticipato al compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore											
Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa		Coefficiente di rimborso anticipato (1)		Tasso effettivo annuo di rendimento minimo (2)		Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa		Coefficiente di rimborso anticipato (1)		Tasso effettivo annuo di rendimento minimo (2)	
dal giorno del compimento dei	al giorno precedente il compimento dei	Lordo	Netto	Lordo	Netto	dal giorno del compimento dei	al giorno precedente il compimento dei	Lordo	Netto	Lordo	Netto
54 anni e 6 mesi	55 anni	1,36392616	1,31843539	3,00%	2,67%	47 anni	47 anni e 6 mesi	1,77836575	1,68107003	3,25%	2,93%
54 anni	54 anni e 6 mesi	1,38423387	1,33620464	3,00%	2,67%	46 anni e 6 mesi	47 anni	1,80703313	1,70615399	3,25%	2,93%
53 anni e 6 mesi	54 anni	1,40484395	1,35423845	3,00%	2,67%	46 anni	46 anni e 6 mesi	1,83616264	1,73164231	3,25%	2,93%
53 anni	53 anni e 6 mesi	1,42576089	1,37254078	3,00%	2,67%	45 anni e 6 mesi	46 anni	1,86576171	1,75754150	3,25%	2,93%
52 anni e 6 mesi	53 anni	1,44698926	1,39111561	3,00%	2,68%	45 anni	45 anni e 6 mesi	1,89583792	1,78385818	3,25%	2,94%
52 anni	52 anni e 6 mesi	1,46853371	1,40996700	3,00%	2,68%	44 anni e 6 mesi	45 anni	1,92639897	1,81059910	3,25%	2,94%
51 anni e 6 mesi	52 anni	1,49039894	1,42909907	3,00%	2,68%	44 anni	44 anni e 6 mesi	1,95745266	1,83777107	3,25%	2,94%
51 anni	51 anni e 6 mesi	1,51258972	1,44851601	3,00%	2,68%	43 anni e 6 mesi	44 anni	1,98900693	1,86538107	3,25%	2,94%
50 anni e 6 mesi	51 anni	1,53511091	1,46822205	3,00%	2,68%	43 anni	43 anni e 6 mesi	2,02106987	1,89343613	3,25%	2,94%
50 anni	50 anni e 6 mesi	1,55796742	1,48822149	3,00%	2,69%	42 anni e 6 mesi	43 anni	2,16849223	2,02243070	3,50%	3,18%
49 anni e 6 mesi	50 anni	1,58116424	1,50851871	3,00%	2,69%	42 anni	42 anni e 6 mesi	2,20611448	2,05535017	3,50%	3,18%
49 anni	49 anni e 6 mesi	1,60470644	1,52911813	3,00%	2,69%	41 anni e 6 mesi	42 anni	2,24438946	2,08884078	3,50%	3,18%
48 anni e 6 mesi	49 anni	1,69506359	1,60818064	3,25%	2,92%	41 anni	41 anni e 6 mesi	2,28332849	2,12291243	3,50%	3,19%
48 anni	48 anni e 6 mesi	1,72238814	1,63208962	3,25%	2,92%	40 anni e 6 mesi	41 anni	2,32294309	2,15757520	3,50%	3,19%
47 anni e 6 mesi	48 anni	1,75015316	1,65638401	3,25%	2,93%	40 anni	40 anni e 6 mesi	2,36324498	2,19283936	3,50%	3,19%

(1) Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso minimo lordo e netto riconosciuto al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore in funzione del semestre di età al momento della sottoscrizione. Il valore di rimborso si ottiene moltiplicando il valore nominale sottoscritto per uno dei coefficienti da individuare in ragione del semestre di età del sottoscrittore al momento della sottoscrizione. I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) Il tasso effettivo annuo di rendimento minimo lordo e netto al compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondando alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula [(Valore di rimborso/Valore nominale)²ⁿ-1] dove n indica il numero di semestri interi di possesso dalla data di sottoscrizione.

TABELLA C

Rata di rendita netta pagata mensilmente dal mese successivo il compimento del 65° anno di età del sottoscrittore fino al compimento dell'80° anno di età del sottoscrittore (1)

Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa		Coefficiente rata (2)	Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa		Coefficiente rata (2)
dal giorno del compimento dei	al giorno precedente il compimento dei	Netto	dal giorno del compimento dei	al giorno precedente il compimento dei	Netto
54 anni e 6 mesi	55 anni	0,00921235	47 anni	47 anni e 6 mesi	0,01180477
54 anni	54 anni e 6 mesi	0,00933938	46 anni e 6 mesi	47 anni	0,01198409
53 anni e 6 mesi	54 anni	0,00946830	46 anni	46 anni e 6 mesi	0,01216630
53 anni	53 anni e 6 mesi	0,00959914	45 anni e 6 mesi	46 anni	0,01235145
52 anni e 6 mesi	53 anni	0,00973193	45 anni	45 anni e 6 mesi	0,01253958
52 anni	52 anni e 6 mesi	0,00986670	44 anni e 6 mesi	45 anni	0,01273075
51 anni e 6 mesi	52 anni	0,01000347	44 anni	44 anni e 6 mesi	0,01292499
51 anni	51 anni e 6 mesi	0,01014228	43 anni e 6 mesi	44 anni	0,01312237
50 anni e 6 mesi	51 anni	0,01028315	43 anni	43 anni e 6 mesi	0,01332293
50 anni	50 anni e 6 mesi	0,01042613	42 anni e 6 mesi	43 anni	0,01424509
49 anni e 6 mesi	50 anni	0,01057123	42 anni	42 anni e 6 mesi	0,01448043
49 anni	49 anni e 6 mesi	0,01071849	41 anni e 6 mesi	42 anni	0,01471985
48 anni e 6 mesi	49 anni	0,01128369	41 anni	41 anni e 6 mesi	0,01496342
48 anni	48 anni e 6 mesi	0,01145461	40 anni e 6 mesi	41 anni	0,01521122
47 anni e 6 mesi	48 anni	0,01162829	40 anni	40 anni e 6 mesi	0,01546332

(1) Il valore minimo della rata di rendita si ottiene moltiplicando il valore nominale sottoscritto per uno dei coefficienti di rata da individuare in ragione del semestre di età del sottoscrittore al momento della sottoscrizione.

(2) Coefficienti per la determinazione del valore minimo della rata netta riconosciuta mensilmente dal mese successivo il compimento del 65° anno di età del sottoscrittore e fino al compimento degli 80 anni di età del sottoscrittore individuabili in funzione del semestre di età al momento della sottoscrizione. I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

TABELLA D

Tassi di rendimento annui lordi applicati al piano di ammortamento nella Fase di Rendita (1)					
Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa		Tassi di rendimento	Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa		Tassi di rendimento
dal giorno del compimento dei	al giorno precedente il compimento dei	Lordi	dal giorno del compimento dei	al giorno precedente il compimento dei	Lordi
54 anni e 6 mesi	55 anni	3,50%	47 anni	47 anni e 6 mesi	3,50%
54 anni	54 anni e 6 mesi	3,50%	46 anni e 6 mesi	47 anni	3,50%
53 anni e 6 mesi	54 anni	3,50%	46 anni	46 anni e 6 mesi	3,50%
53 anni	53 anni e 6 mesi	3,50%	45 anni e 6 mesi	46 anni	3,50%
52 anni e 6 mesi	53 anni	3,50%	45 anni	45 anni e 6 mesi	3,50%
52 anni	52 anni e 6 mesi	3,50%	44 anni e 6 mesi	45 anni	3,50%
51 anni e 6 mesi	52 anni	3,50%	44 anni	44 anni e 6 mesi	3,50%
51 anni	51 anni e 6 mesi	3,50%	43 anni e 6 mesi	44 anni	3,50%
50 anni e 6 mesi	51 anni	3,50%	43 anni	43 anni e 6 mesi	3,50%
50 anni	50 anni e 6 mesi	3,50%	42 anni e 6 mesi	43 anni	3,50%
49 anni e 6 mesi	50 anni	3,50%	42 anni	42 anni e 6 mesi	3,50%
49 anni	49 anni e 6 mesi	3,50%	41 anni e 6 mesi	42 anni	3,50%
48 anni e 6 mesi	49 anni	3,50%	41 anni	41 anni e 6 mesi	3,50%
48 anni	48 anni e 6 mesi	3,50%	40 anni e 6 mesi	41 anni	3,50%
47 anni e 6 mesi	48 anni	3,50%	40 anni	40 anni e 6 mesi	3,50%

(1) I tassi di rendimento lordi applicati al piano di ammortamento sono da individuare in ragione del semestre di età del sottoscrittore al momento della sottoscrizione e rimangono invariati per tutta la durata del piano di ammortamento ossia dal compimento del 65° anno di età fino al compimento dell'80° anno di età.

TABELLA E

ESEMPIO: CALCOLO DEL VALORE DI RIMBORSO AL COMPIMENTO DEI 65 ANNI DEL SOTTOSCRITTORE E DELLA RATA MENSILE MINIMA DOVUTA FINO AI SUOI 80 ANNI DI ETÀ IPOTIZZANDO UN INVESTIMENTO INIZIALE DI 20.000€				
Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa:		Valore minimo di rimborso netto al compimento dei 65 anni di età	Rata minima mensile netta (per 15 anni)	Valore minimo totale delle 180 rate erogate fino al compimento dell'80° anno di età
dal giorno del compimento dei	al giorno precedente il compimento dei			
54 anni e 6 mesi	55 anni	26.369 €	184 €	33.164 €
50 anni e 6 mesi	51 anni	29.364 €	206 €	37.019 €
45 anni	45 anni e 6 mesi	35.677 €	251 €	45.142 €
40 anni e 6 mesi	41 anni	43.152 €	304 €	54.760 €

TABELLA F

Tasso di partecipazione all'inflazione europea
100%